

Associazione "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI GORIZIA"

Via Garzarolli n. 131 34170 GORIZIA

Codice Fiscale 910116160318

Verbale di Assemblea del 16/10/2020

In data 16 ottobre 2020, alle ore 20,30, si è riunita presso la sede di Gorizia, via Garzarolli n. 131, l'Assemblea dell'Associazione "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI GORIZIA", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione sull'attività svolta dal Centro nel 2019-2020
- 2) Approvazione del bilancio 2019
- 3) Approvazione del nuovo statuto
- 4) Raccolta quote sociali 2020

A norma dell'art. 11 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signora CATTARUZZI DONATELLA, che, constatato che sono presenti n. 7 soci aventi diritto al voto su n. 13 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea ordinaria e straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor GAGGIOLI FULVIO.**

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1).....OMISSIS.....

2).....OMISSIS.....

3) Il terzo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. Egli fa presente che la scadenza del 31 ottobre 2020 è stata posta dal Decreto "Cura Italia" DL 18/2020 convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, che ha modificato l'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e la precedente scadenza in esso menzionata: la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 14/9/20

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) e dall'imposta di registro.

4).....OMISSIS.....

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore

Il Presidente

Cattaruzzi Donatella

Il segretario verbalizzante

Fulvio Gaggioli

STATUTO
CENTRO di AIUTO alla VITA DI GORIZIA
Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'Associazione, denominata "Centro di Aiuto alla Vita di Gorizia", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Gorizia, aderisce con vincolo federativo al "Movimento per la Vita Italiano-Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di Aiuto alla Vita d'Italia" (MpVI) e alla sua articolazione regionale.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al D. Lgs. n. 117/2017 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.

L'Associazione ha durata illimitata.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi Centro di Aiuto alla Vita di Gorizia ODV" oppure "Centro di Aiuto alla Vita di Gorizia organizzazione di volontariato".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri regionali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue in favore di terzi, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di quelli aderenti agli enti associati e di volontari non soci.

L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace.

In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano, in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi, dal concepimento alla morte naturale, e promuove l'affermazione di una cultura a sostegno della dignità della Vita, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, aperta al riconoscimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano senza eccezione, con particolare considerazione per la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse.

Pertanto, l'Associazione svolge in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

1. Interventi e servizi sociali (ai sensi del co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), (**lett. a**, co. 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017) con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza -psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura - verso la donna, il concepito, il minore. Nell'ambito di tale attività l'Associazione si propone di assicurare gratuitamente sulla base di un rapporto di ascolto e di dialogo personale:

- test di gravidanza gratuito e riservato;
- accoglienza, ascolto, amicizia e sostegno alla donna o coppia in difficoltà;
- richieste di adozioni a distanza offerte dalla Fondazione Vita Nova denominate "Progetto Gemma" a favore di donne nei primi mesi di gravidanza, che stanno valutando o decidendo di interromperla volontariamente;
- aiuto nel completamento degli studi e nella ricerca di occupazione;
- baby-sitting per casi di emergenza;
- corredino e attrezzature per neonato;
- sostegno psicologico alla donna che ha abortito;
- ospitalità provvisoria nei propri alloggi di emergenza;
- affiancamento per ricerca di alloggio e lavoro.

ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo;

2. educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d**, co. 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017);

3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**lett. i**, co. 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017) con particolare riferimento alla cultura della vita;

4. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (**lett. f**, co. 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017), con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli;

5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L.n. 166/2016 e successive modificazioni) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (**lett. u**, co. 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017) con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli;

6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (**lett. w**, co. 1, art. 5 D. Lgs. n. 117/2017) con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. 30907

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione, una domanda scritta che dovrà contenere:

-l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'Associazione e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. ✓

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato può essere altresì escluso dall'Associazione qualora, sebbene invitato a sanare la morosità, non paghi la quota associativa per tre anni consecutivi.

La deliberazione di esclusione in ogni caso dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. ✓

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo postale o di posta elettronica, risultante dal libro degli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato che non può essere portatore di più di una delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; A-B
- approva il bilancio di esercizio; C
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; ✓
- delibera sull'esclusione degli associati; E
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari; G
- delibera sulle modificazioni dello Statuto; P

- delibera lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; ⁷⁴
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ART. 8

(Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, secondo la decisione dell'Assemblea adottata prima di ogni elezione. I componenti, eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Al suo interno, a maggioranza dei presenti, vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici. Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale; ^C
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
- Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art.

26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.

In caso di urgenza il Presidente può assumersene i poteri sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10

(l'Organo di Controllo)

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente. ✓

ART.11

(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. ✓

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. ✓

ART. 14

(Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 16

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 20

(Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano)

L'Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano-MpVI), che è formata dalle associazioni locali denominate "Centro di Aiuto alla Vita", "Servizio di aiuto alla vita", "Movimento per la Vita" o con altri simili nomi, la funzione di unica garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.

Alla medesima Federazione pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

L'Associazione persegue i fini indicati nell'art. 2 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella Federazione regionale.

L'Associazione si impegna a sottoscrivere, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, un numero di abbonamenti al periodico del Movimento per la Vita Italiano, proporzionale al numero dei propri iscritti.

L'Associazione

- Regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- Risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
- Tiene regolarmente aggiornato il libro soci e ne trasmette annualmente copia alla Federazione Nazionale;
- Versa alla Federazione Nazionale un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale;
- Aderisce alla Federazione regionale;
- Fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella regionale i dati sulle attività compiute.
- Per contribuire a risolvere difficoltà non superabili al livello locale può chiedere l'intervento del Presidente regionale, il quale a sua volta potrà chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- Qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'Associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, potrà rivolgersi al Collegio nazionale dei probiviri.

Art. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della operatività dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

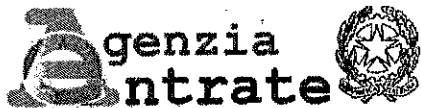
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017, e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Corbucci Donatella



Direzione Provinciale di Gorizia

Ufficio Territoriale di Gorizia

Gentile Signora
CATTARUZZI Donatella

OGGETTO: Richiesta registrazione statuto di Associazione di Promozione Sociale "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA". Prot. 25851 dd. 22/10/2020.

Si comunica che, a seguito dell'istanza sopra indicata, si è provveduto alla registrazione del nuovo Statuto dell'Associazione in data 29/10/2020 al n. 741 serie 3.

IL CAPO TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI (*)
Cristina Dal Pont
(firmato digitalmente)

(*)Firma su delega del Direttore Provinciale Gaia Floquet

L'originale del documento è conservato presso l'Ufficio Emittente
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Gorizia - Ufficio Territoriale di Gorizia
Via Roma 6, 34170 Gorizia
Tel. +39 0481.093-100 - VoIP 0481.093-141 - e mail: dp.gorizia.utgorizia@agenziaentrate.it